# *COMUNICAZIONI*

## Missioni valevoli nella seduta del 27 gennaio 1999.

Aleffi, Amoruso, Angelini, Berlinguer, Bianchi Vincenzo, Bindi, Brancati, Brunetti, Calzolaio, Cardinale, Corleone, Danese, D'Amico, Delfino Teresio, Dini, Evangelisti, Fabris, Fassino, Gnaga, Lento, Maccanico, Malgieri, Mancina, Mangiacavallo, Masi, Mattioli, Melandri, Melograni, Morgando, Olivo, Pennacchi, Pozza Tasca, Ranieri, Risari, Rodeghiero, Salvati, Sinisi, Treu, Turco, Vigneri, Visco, Vita.

*(alla ripresa pomeridiana).*

Aleffi, Amoruso, Angelini, Berlinguer, Bianchi Vincenzo, Brancati, Bressa, Brunetti, Calzolaio, Cardinale, Corleone, Danese, D'Alema, D'Amico, De Franciscis, Diliberto, Dini, Evangelisti, Fabris, Fassino, Gnaga, Jervolino Russo, Lento, Li Calzi, Mancina, Mangiacavallo, Masi, Mattioli, Melandri, Morgando, Olivo, Pennacchi, Pinza, Pozza Tasca, Ranieri, Risari, Rodeghiero, Scoca, Sinisi, Treu, Turco, Vigneri, Visco, Vita.

## Annunzio di proposte di legge.

In data 26 gennaio 1999 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

SIMEONE ed altri: « Modifiche all'articolo 53 della legge 5 agosto 1978, n. 457, in materia di disciplina dei rapporti di locazione aventi ad oggetto alloggi di edilizia residenziale pubblica » (5595);

SIMEONE ed altri: « Modifica all'articolo 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, in materia di incentivi per le piccole e medie imprese » (5596);

CENTO: « Modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), in materia di regolamentazione della circolazione nelle aree urbane » (5597);

FINI ed altri: « Nuove disposizioni per i contratti del comparto sicurezza e del comparto difesa » (5598);

GIULIANO: « Interpretazione autentica dell'articolo 7 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e norme in materia di incompatibilità della carica di ministro del Governo della Repubblica » (5599);

SCALIA: « Istituzione dell'Agenzia nazionale per la certificazione di prodotti ecosostenibili » (5600);

GARRA ed altri: « Abrogazione del comma 43 dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di divieto di cumulabilità di prestazioni previdenziali e assistenziali con la rendita INAIL » (5603);

OLIVIERI: « Modifica all'articolo 14 della legge 8 luglio 1998, n. 230, in materia di obiezione di coscienza » (5604).

Saranno stampate e distribuite.

**Annunzio di disegni di legge.**

In data 26 dicembre 1998 sono stati presentati alla Presidenza i seguenti disegni di legge:

*dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:*

« Delega al Governo per l'emanazione di un testo unico delle disposizioni in materia di dismissione e gestione delle partecipazioni pubbliche » (5601);

*dal ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:*

« Disposizioni urgenti in materia finanziaria a favore dei Paesi del Centro America, gravemente colpiti dell'uragano Mitch » (5602).

Saranno stampati e distribuiti.

**Trasmissione dal Senato.**

In data 26 gennaio 1999 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza i seguenti disegni di legge:

S. 3455. — « Norme per il sostegno ed il rilancio dell'edilizia residenziale pubblica e per interventi in materia di opere a carattere ambientale » *(approvato dalla VIII Commissione permanente della Camera e modificato dal Senato)* (2772-B);

S. 2524-B-*ter*. — « Disposizioni in materia tributaria, di funzionamento dell'Amministrazione finanziaria e di revisione generale del catasto » *(approvato, previ stralci, dalla VI Commissione permanente della Camera e modificato dalla VI Commissione permanente del Senato)* (4565-*ter*-1-B).

Saranno stampati e distribuiti.

**Modifica del titolo di una proposta di legge.**

La proposta di legge n. 5534, d'iniziativa dei deputati DE BIASIO CALIMANI ed altri, ha assunto il seguente titolo: « Restauro Italia: programma pluriennale di interventi per la tutela e lo sviluppo di itinerari e aree di rilevanza storico-culturale e ambientale » (5534).

**Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti:

*I Commissione (Affari costituzionali):*

TURRONI: « Modifica all'articolo 13 della legge 7 agosto 1990, n. 241, in materia di pianificazione urbanistica » (5072) *Parere delle Commissioni VII e VIII;*

COPERCINI ed altri: « Istituzione presso il Ministero dell'interno del dipartimento di polizia privata » (5485) *Parere delle Commissioni II (*ex *articolo 73, comma 1*-bis*, del regolamento), III, IV, V, VI (*ex *articolo 73, comma 1*-bis*, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VII, IX, XI e XII;*

*II Commissione (Giustizia):*

PISAPIA: « Modifiche al codice di procedura penale in materia di valutazione della prova e di esame di persone imputate in procedimento connesso » (5391) *Parere della I Commissione*;

*VII Commissione (Cultura):*

GIACCO ed altri: « Disposizioni per il completamento dei lavori di ristrutturazione e restauro del teatro "La Nuova Fenice" di Osimo » (5520) *Parere delle Commissioni I e V;*

MARINACCI: « Norme per la tutela del patrimonio urbanistico, architettonico e artistico della città di Trani » (5519) *Parere delle Commissioni I, V e VIII (*ex *articolo 73, comma 1*-bis*, del regolamento).*

**Trasmissione dal Presidente del Consiglio dei ministri.**

Il Presidente del Consiglio dei ministri, con lettera in data 22 gennaio 1999, ha dato comunicazione, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 9 gennaio 1999, dello schema di direttiva concernente la costituzione della società « Sviluppo Italia ».

Tale comunicazione è trasmessa alla V Commissione (Bilancio).

**Trasmissione dalla Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia e delle altre associazioni criminali similari.**

Il presidente della Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia e delle altre associazioni similari, con lettera in data 26 gennaio 1999, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1 della legge 1° ottobre 1996, n. 509, la relazione, approvata dalla Commissione stessa in pari data, sulla Fincantieri (doc. XXIII, n. 21).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

**Trasmissione dalla Corte dei conti.**

Il presidente della Corte dei conti, con lettera in data 25 gennaio 1999, ha trasmesso, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione con cui la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria del consorzio interuniversitario lombardo per la elaborazione automatica (C.I.L.E.A.) per gli esercizi 1996 e 1997.

Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, I comma, della legge stessa (doc. XV, n. 176).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

**Trasmissione dal ministro della difesa.**

Il ministro della difesa, con lettera dell'11 dicembre 1998, ha trasmesso cinque note relative all'attuazione data, per la parte di sua competenza: all'ordine del giorno in Assemblea Guido DUSSIN ed altri n. 9/4665/5, concernente l'assegnazione dei giovani che prestano il servizio civile sostitutivo presso i comuni colpiti da calamità naturali, modificato e accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 24 marzo 1998; all'ordine del giorno in Commissione TASSONE ed altri n. 0/4356/IV/7, concernente la riforma dell'Arma dei carabinieri, accolto come raccomandazione dal Governo nella seduta della IV Commissione (Difesa) del 1° dicembre 1997; all'ordine del giorno in Assemblea FRATTINI n. 9/4354/7, concernente il riordino dei ruoli delle istituzioni del comparto sicurezza, accolto come raccomandazione dal Governo e approvato nella seduta dell'Assemblea del 18 dicembre 1997; all'ordine del giorno in Assemblea NARDINI ed altri n. 9/4354/171, concernente le spese conseguenti all'allargamento della NATO, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 18 dicembre 1997; alla risoluzione in Commissione ALBONI ed altri n. 7/00189, concernente il riconoscimento degli incarichi di comando validi ai fini dell'avanzamento dei marescialli e dei marescialli ordinari dell'Arma dei carabinieri, modificata e approvata dalla IV Commissione (Difesa) il 2 aprile 1997.

Le suddette note sono a disposizione degli onorevoli deputati presso la Segreteria generale – Ufficio per il controllo parlamentare e sono trasmesse alla IV Commissione (Difesa), competente per materia.

**Trasmissione dal ministro della sanità.**

Il ministro della sanità, con lettera in data 21 gennaio 1999, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 24, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, la relazione sullo stato del processo di superamento degli ospedali psichiatrici pubblici e privati

convenzionati e sulla realizzazione dei dipartimenti di salute mentale, alla data del 31 marzo 1998 (doc. CXXVI, n. 2).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

**Trasmissione dal ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.**

Il ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato con lettera in data 25 gennaio 1999, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30, comma 5, della legge 20 marzo 1975, n. 70, la relazione sull'attività svolta nel 1997 dalla procura liquidatoria unificata dell'ente nazionale cellulosa e carta e società controllate.

Questa documentazione sarà trasmessa alla Commissione competente.

**Atti di controllo e di indirizzo.**

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

---

*ERRATA CORRIGE*

Nell'*Allegato A* al resoconto della seduta del 26 gennaio 1999, a pagina 3, seconda colonna, tredicesima riga, si intendono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « *Parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali* »; inoltre, nello stesso *Allegato A*, a pagina 4, prima colonna, quarta riga, la parola: « *Difesa* » si intende sostituita con la seguente: « *Cultura* ».

# *DISEGNO DI LEGGE: S. 3234 — DISPOSIZIONI PER L'ADEMPIMENTO DI OBBLIGHI DERIVANTI DALL'APPARTENENZA DELL'ITALIA ALLE COMUNITÀ EUROPEE — LEGGE COMUNITARIA 1998* (APPROVATO DAL SENATO) *(5459)*

***(A.C. 5459 – sezione 1)***

## ARTICOLO 18 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 18.

*(Interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità: criteri di delega).*

1. L'attuazione della direttiva 96/48/CE del Consiglio, del 23 luglio 1996, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità, sarà informata ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

*a)* stabilire le condizioni riguardanti il progetto, la costruzione, l'assetto e la gestione delle infrastrutture e del materiale rotabile relativi alle linee ferroviarie italiane, nuove ed esistenti, inserite nella rete transeuropea ad alta velocità, affinché ne sia garantita l'interconnessione e l'interoperabilità con il sistema europeo ad alta velocità, anche quale condizione ai fini dell'accesso alla rete ferroviaria nazionale da parte delle ferrovie comunitarie; per dette linee deve essere fatta salva la coerenza dell'insieme della rete ferroviaria esistente sul territorio nazionale, nonché la validità economica delle disposizioni da adottare;

*b)* indicare gli eventuali casi particolari e le procedure per le richieste di deroga alle specifiche tecniche di interoperabilità (STI);

*c)* prevedere che nei documenti generali o nei capitolati di oneri propri di ogni appalto siano incluse le specifiche tecniche di interoperabilità;

*d)* prevedere che possano essere autorizzati ad espletare le procedure di valutazione della conformità e dell'idoneità all'impiego dei componenti di interoperabilità, o la procedura di verifica « CE » dei sottosistemi, uno o più organismi, aventi almeno i requisiti minimi previsti dall'allegato VII della direttiva 96/48/CE.

## EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 18 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 18.

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, le parole:* esclusivamente per i casi previsti dall'articolo 7 della direttiva 96/48/CE.

**18. 1.** Oreste Rossi, Lembo.

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

1-*bis*. I criteri e i principi direttivi di cui al comma 1 devono comunque tenere conto delle valutazioni espresse dal Parlamento nazionale qualora la verifica sullo stato di attuazione del progetto di alta velocità ai sensi dell'articolo 1, comma 5,

della legge n. 662 del 1996, modifichi sostanzialmente il progetto originario.

**18. 2.** Boghetta.

***(A.C. 5459 – sezione 2)***

ARTICOLO 19 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 19.

*(Protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori: criteri di delega).*

1. Il Governo è delegato ad emanare uno o più decreti legislativi per dare organica attuazione alla direttiva 96/29/EURATOM del Consiglio, del 13 maggio 1996, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

*a)* definire le misure necessarie ad assicurare, in via generale, la protezione sanitaria dei lavoratori e della popolazione, nonchè le specifiche misure di protezione da attuare anche per le esposizioni a sorgenti naturali di radiazione e per gli interventi di cui, rispettivamente, ai titoli VII e IX della direttiva 96/29/EURATOM;

*b)* individuare le altre pratiche di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera *c)*, della direttiva 96/29/EURATOM, nonché le altre pratiche da sottoporre ad autorizzazione preventiva, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 96/29/EURATOM;

*c)* indicare le pratiche non soggette ad autorizzazione previste dall'articolo 4, paragrafo 3, della direttiva 96/29/EURATOM;

*d)* fissare i livelli di eliminazione per lo smaltimento, il riciclo o la riutilizzazione ai fini della deroga di cui all'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 96/29/EURATOM.

***(A.C. 5459 – sezione 3)***

ARTICOLO 20 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 20.

*(Etichettatura dei prodotti alimentari: criteri di delega).*

1. L'attuazione della direttiva 97/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 1997, sarà informata ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

*a)* prevedere che con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri per le politiche agricole e della sanità, possono essere stabilite le eventuali specifiche merceologiche e le indicazioni di utilizzazione, nonchè la denominazione di vendita dei prodotti alimentari di un Paese membro, nei casi in cui la stessa:

1) non è disciplinata da disposizioni legislative, regolamentari, amministrative o dagli usi;

2) designa, nel Paese di produzione, un prodotto che, dal punto di vista della composizione o della fabbricazione, si discosta in maniera sostanziale da quello conosciuto sotto tale denominazione nel Paese di commercializzazione, non garantendo una corretta informazione del consumatore;

*b)* prevedere anche l'uso della lingua italiana nelle indicazioni che devono essere riportate in etichetta;

*c)* prevedere la revisione del sistema sanzionatorio dell'intera materia che concerne la etichettatura dei prodotti alimentari, stabilendo, oltre all'introduzione di adeguate sanzioni amministrative pecuniarie, anche un riordino ed una armonizzazione di quelle già esistenti. Il riordino del sistema sanzionatorio nella materia dell'etichettatura dei prodotti alimentari potrà avvenire mediante l'introduzione

della sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a lire cinquecentomila e non superiore a lire venticinque milioni, precisandosi che ai fini della determinazione in concreto della sanzione si dovrà tenere conto del numero dei prodotti o delle loro porzioni aventi un'etichettatura non conforme, fermo restando il rispetto degli altri princìpi e criteri direttivi indicati all'articolo 2, comma 1, lettera *c)*.

## EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 20 DEL DISEGNO DI LEGGE

### ART. 20.

*Al comma 1, lettera* a), *dopo le parole:* e della sanità, *aggiungere le seguenti:* entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,

**20. 2.** Malentacchi, Cangemi.

*Al comma 1, lettera* a), *sostituire le parole:* possono essere, *con la seguente:* sono.

**20. 5.** Malentacchi, Cangemi.

*Al comma 1, dopo la lettera* b), *aggiungere la seguente:*

*b*-bis) Prevedere l'obbligo di dichiarare in etichetta l'uso di sostanze o prodotti transgenici.

**20. 9.** Malentacchi, Cangemi.

*Dopo l'articolo 20 aggiungere il seguente:*

### ART. 20-*bis*.

1. Al comma 1 dell'articolo 1 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155 di attuazione delle direttive 93/43/CE e 96/3/CE concernente l'igiene dei prodotti alimentari, aggiungere il seguente comma:

« 1-*bis*. Le norme si applicano alle industrie alimentari, così come definito all'articolo 2, che utilizzano nelle fasi successive alla produzione primaria un numero di addetti superiori a 5 ».

**20. 01.** Lembo, Ballaman, Oreste Rossi, Ferrari.

*Dopo l'articolo 20 aggiungere il seguente:*

### ART. 20-*bis*.

1. All'articolo 2, lettera *b),* del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, di attuazione della direttiva 93/43/CE e 96/3/CE concernente l'igiene dei prodotti alimentari, sopprimere le parole: « o la fornitura, compresa la somministrazione ».

**20. 02.** Lembo, Ballaman, Oreste Rossi, Ferrari.

*Dopo l'articolo 20 aggiungere il seguente:*

### ART. 20-*bis*.

1. All'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, di attuazione della direttiva 93/43/CE e 96/3/CE concernente l'igiene dei prodotti alimentari, sopprimere le parole: « o la fornitura, compresa la somministrazione ».

**20. 03.** Lembo, Ballaman, Oreste Rossi, Ferrari.

*Dopo l'articolo 20 aggiungere il seguente:*

### ART. 20-*bis*.

1. L'articolo 1 della legge 27 gennaio 1968, n. 35, concernente norme per il controllo della pubblicità e del commercio dell'olio di oliva e dell'olio da semi è modificato come segue:

« 1. L'olio ottenuto dall'estrazione a mezzo solvente o dalla pressione meccanica di semi oleosi e successivamente sot-

toposto a processo di rettificazione altrimenti detto di raffinazione è denominato "olio di semi".

2. L'olio ottenuto dalla sola pressione meccanica di semi oleosi è denominato "olio di semi di pressione" od "olio di semi di spremitura".

3. Con successivo decreto saranno stabilite le caratteristiche chimico-fisiche e igienico sanitarie che debbono presentare gli oli di semi di pressione per poter essere commercializzati ».

L'articolo 3 della legge 27 gennaio 1968, n. 35 è abrogato.

**20. 04.** Oreste Rossi, Lembo.

***(A.C. 5459 – sezione 4)***

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

visto il dibattito sulla legge comunitaria 1998;

considerato che si sta per aprire un importante e decisivo negoziato nell'Unione europea sia nel volume dei fondi che nelle modalità di gestione e di erogazione degli stessi;

impegna il Governo:

a difendere le priorità per lo Stato italiano data la sua particolare diversità regionale e la elevata differenziazione nella distribuzione del reddito;

a concordare con gli altri Stati membri modalità di gestione dei fondi comunitari compatibili con le regole amministrative dello Stato italiano sia a livello nazionale che regionale e a coordinare le proprie richieste con le esigenze specifiche emergenti nelle singole realtà regionali.

**9/5459/1.** Volontè, Manzione, Tassone, Grillo.

La Camera,

nell'ambito della discussione del disegno di legge recante disposizione per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1998), premesso che:

il processo di integrazione dei paesi appartenenti all'Unione europea deve avvenire, tenendo conto dell'esigenza di garantire una piena uniformità della legislazione dei singoli paesi;

il nostro paese ha troppo spesso ratificato in ritardo o in maniera incompleta le direttive comunitarie, incorrendo talvolta nelle sanzioni comminate dall'Unione europea;

considerato che l'iter eccessivamente lungo di questa legge comunitaria 1998 per l'accumularsi di ritardi vari si intreccia con la preannunciata presentazione della legge comunitaria 1999;

ritenuto, infine, che questa legge comunitaria 1998 mantiene alcuni deficit di vario tipo, sia nella qualità che nella metodologia dei recepimenti delle direttive;

impegna il Governo:

a tenere nella debita considerazione, in sede di esame del disegno di legge comunitaria 1999, le questioni relative alla politica ambientale, alla tutela dei lavoratori, alla tutela della salute pubblica, che non hanno trovato l'opportuna collocazione nella legge comunitaria 1998, in particolare:

l'estensione delle garanzie per la tutela dei lavoratori sottoposti ad orari notturni, con agevolazioni per coloro i quali convivano con figli minori o disabili;

l'attuazione di una politica dei trasporti e delle infrastrutture che riduca al minimo l'impatto ambientale — soprattutto nella realizzazione del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità — e che privilegi i sistemi su rotaia, in particolare per quel che concerne le merci;

l'utilizzazione della competenza dell'istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro e dell'Istituto superiore di sanità, al quale affidare il vaglio preventivo dei provvedimenti in materia di esposizione alle radiazioni ionizzanti;

la necessità di garantire che l'emanazione di nuove norme concernenti limiti per le sostanze pericolose così come previsto dall'articolo 18 della legge 24 aprile 1998, n. 128, avvenga sempre a maggior tutela della salute dei cittadini, adottando in ogni caso il valore più basso;

l'opportunità di mantenere la conferenza dei servizi con le competenze e con la composizione già vigente ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della legge 19 maggio 1997, n. 137;

l'introduzione, per quel che concerne l'etichettatura dei prodotti alimentari, dell'obbligo di specificare l'eventuale presenza, tra gli ingredienti, di prodotti geneticamente manipolati;

ad adottare tutte le misure opportune, in sede nazionale ed internazionale, per riaprire in Europa la discussione sul regime di protezione efficace ed equilibrato.

**9/5459/2.** De Benetti, Paissan.

La Camera,

premesso che:

è auspicabile in via generale che il contenuto del disegno di legge comunitaria possa essere per il futuro caratterizzato da un contenuto più organico e maggiormente rispondente ai principi della legge 9 marzo 1989, n. 86, in modo in particolare da pervenire all'individuazione di stabili criteri di metodo per il recepimento del diritto comunitario nell'ambito del nostro ordinamento;

per quanto riguarda lo specifico contenuto del medesimo disegno di legge, all'articolo 7 si autorizza il Governo ad emanare testi unici compilativi delle disposizione dettate in attuazione delle deleghe conferite dal provvedimento in esame, senza precisare espressamente estensione e limiti del potere normativo per tale via conferito all'esecutivo;

l'articolo 1, comma 3, dispone che gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive siano trasmessi alle Camere perché su di essi sia espresso, entro sessanta giorni dalla data di trasmissione, il parere delle Commissioni competenti per materia;

impegna il Governo:

nell'esercizio del potere normativo di cui all'articolo 7, ad apportare soltanto le modificazioni e le integrazioni necessarie per garantire la coerenza logica, sistematica e lessicale della normativa, mantenendosi nei limiti propri del coordinamento formale;

a trasmettere alle Camere i decreti legislativi ed i regolamenti da emanare in attuazione di direttive comunitarie per il prescritto parere soltanto dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge.

**9/5459/3.** Lembo, Cananzi, Siniscalchi, Frattini, Anedda, Carmelo Carrara.

La Camera,

premesso che:

la nostra società si trova a dover affrontare con sempre maggior frequenza i problemi di quei soggetti che, per dimensione di reddito, anzianità, menomazioni o altro, non sono in grado di sopperire con le proprie esclusive forze alle proprie esigenze vitali;

spesso si tratta di vere e proprie sacche di emarginazione la cura delle quali viene lasciata al buon cuore di enti privati o di singoli particolarmente sensibili che operano spesso privi di vero e proprio appoggio da parte delle istituzioni;

altre volte sono gli enti pubblici territoriali a farsi carico di queste realtà senza disporre tuttavia di mezzi e fondi

sufficienti per attuare interventi sistematici che abbiano carattere di reale efficacia ed efficienza;

particolarmente deficitari sono gli interventi nei confronti della tossicodipendenza, dell'assistenza agli anziani nei confronti della cura di particolari patologie come ad esempio il morbo di Alhzeimer, delle misure a difesa dell'infanzia violata, della cura ed il recupero di portatori d'*handicap* fisici e psichici;

impegna il Governo

ad utilizzare i fondi strutturali a finalità sociali anche per la costruzione di strutture finalizzate agli scopi socio-sanitari di cui in premessa.

**9/5459/4.** Pezzoli, Fei, Nan, Fiori.

La Camera,

premesso che l'articolo 17 della legge comunitaria 1998, al comma 1, elimina dal nostro ordinamento giuridico il divieto della prestazione di lavoro notturno per le donne, modificando il testo dell'articolo 5 della legge n. 903 del 1977;

considerando che, nell'ambito della legge comunitaria, relativamente al problema del lavoro notturno per le donne, l'obbligo per il Governo italiano è quello di emanare solo norme volte ad eliminare l'incompatibilità dell'articolo 5 della legge n. 903 del 1977 con l'articolo 5 della direttiva del Consiglio 76/207/CEE;

rilevato che, sempre l'articolo 17 della legge comunitaria 1998, introduce norme che andranno a disciplinare, attraverso lo strumento della delega legislativa al Governo, il lavoro notturno in generale, travalicando i confini normativi della legge comunitaria;

registrando che la Commissione lavoro della Camera, in tema di disciplina dell'orario di lavoro, sta già lavorando su un pacchetto di provvedimenti in materia;

impegna il Governo:

a emanare, non prima di tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi in materia di lavoro notturno;

ad acquisire comunque, sugli schemi dei decreti legislativi di cui all'articolo 17 della legge comunitaria 1998, le valutazioni delle competenti Commissioni parlamentari in merito alla rispondenza di tali provvedimenti con i principi e i criteri direttivi fissati dal comma 2 dell'articolo 17 della presente legge.

**9/5459/5.** Fiori, Pezzoli, Fei, Nan.

La Camera,

rilevato che la legge comunitaria 1998 arriva con ritardo all'approvazione e questo impone carattere di urgenza all'esame del provvedimento, ostacolando di fatto un approfondimento parlamentare adeguato all'importanza dei temi trattati;

considerato che come sottolineato anche dal parere del Comitato per la legislazione, il disegno di legge in esame contiene modifiche legislative che non costituiscono diretta attuazione di norme comunitarie, il che configura un uso distorto di questo strumento legislativo in analogia a quanto da tempo avviene con i collegati alle finanziarie;

visto l'uso eccessivamente ampio dello strumento della delega legislativa per l'attuazione di direttive comunitarie anche di notevole delicatezza e rilievo, quali quelle relative al trattamento dei dati personali e agli appalti pubblici e lavoro notturno, il tutto non corredato da adeguati principi e criteri direttivi delle deleghe medesime come sottolineato dal parere del Comitato per la legislazione;

rilevato infine che per le materie più importanti non doveva essere adottato lo strumento delle deleghe bensì quello della disciplina diretta della materia da parte del Parlamento, come avvenuto in precedenti leggi comunitarie,

impegna il Governo:

a predisporre tempestivamente le future leggi comunitarie ed a promuoverne l'iter in modo da consentire l'approfondimento e l'approvazione parlamentare in tempi più congrui;

a prevedere una disciplina diretta da parte della legge comunitaria delle materie di maggiore rilievo o che tocchino aspetti decisivi e delicati della vita dei cittadini al fine di non sottrarre al Parlamento le sue funzioni fondamentali in campo legislativo;

a precisare in maniera più dettagliata ed esaustiva i principi e criteri direttivi delle deleghe, ricorrendo per le direttive di maggiore rilievo a deleghe specifiche in luogo di deleghe di carattere generale che mal si prestano al rispetto del dettato dell'articolo 76 della Costituzione.

**9/5459/6.** Nan, Pezzoli.

La Camera,

esaminato l'A.C. 5459 recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee — legge comunitaria 1998;

premesso che il decreto legislativo 155, che recepisce le direttive 931/43/CEE e 96/3/CEE, reca norme in materia di igiene dei prodotti alimentari e istituisce il Sistema HACCP *(Hasard Analysis and Critical Control Points)* che serve ad individuare i punti critici nella lavorazione degli alimenti in cui si possono verificare dei rischi per il prodotto;

tenuto conto che tale decreto impone alle imprese di adeguarsi a tale normativa, appesantendole di numerosi vincoli burocratici e oneri economici;

tenuto conto che tali oneri vanno a ricadere in particolare sulla piccola e media imprese e sugli artigiani che operano in tale settore, rendendo di fatto poco competitivo il comparto alimentare italiano nei confronti degli altri *partner* europei;

tenuto conto che il settore alimentare rappresenta una significativa leva economica per la crescita dell'economia padana;

impegna il Governo

a semplificare, in tempi brevi, le norme legislative previste nel decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, al fine di alleggerire i numerosi adempimenti a cui sono sottoposte le piccole e medie imprese che si impegnano nel settore alimentare.

**9/5459/7.** Ballaman, Lembo, Dalla Rosa, Oreste Rossi.

La Camera,

esaminato l'A.C. 5459 recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee — legge comunitaria 1998;

premesso che la direttiva CEE 91/477 in materia di armi da fuoco poneva le basi per il coordinamento e l'armonizzazione delle legislazioni nazionali dei paesi membri in tale materia;

premesso che il legislatore comunitario considera armi ai fini di legge solo quelle da fuoco e pertanto non ha disciplinato in alcun modo quelle ad aria compressa, che sono armi da sparo e non da fuoco e che anche in seguito il legislatore comunitario non ha mai regolamentato le armi ad aria compressa;

tenuto conto che tutti gli Stati membri, con la sola eccezione dell'Italia, pongono in essere regimi giuridici particolarmente liberali per le armi ad aria compressa al di sotto di un certo livello di energia erogato dal proiettile e che in tutti gli Stati membri, sempre con la sola eccezione dell'Italia, queste armi ad aria compressa sono di libera vendita, senza formalità, ai cittadini maggiorenni;

tenuto conto che l'Italia considera in tutto e per tutto le armi ad aria compressa alla stregua delle armi comuni da sparo e che il livello di energia del proiettile al di sotto del quale un oggetto non è più con-

siderato arma è vago (l'articolo 2 della legge 110/1975 parla di "attitudine a recare offesa alla persona") e crea una deprecabile situazione di mancanza della certezza del diritto;

impegna il Governo

a riesaminare la materia, adeguandola in assenza di un pronunciamento del legislatore comunitario, alla norma tedesca che considera a pieno titolo armi solo quegli strumenti in grado di lanciare un proiettile con energia cinetica superiore a 7,5 *joule*.

**9/5459/8.** Oreste Rossi, Bampo.

La Camera,

esaminato l'A.C. 5459 recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee — legge comunitaria 1998;

premesso che:

la legislazione italiana, con la legge 3 maggio 1989, n. 169, che reca disciplina del trattamento e della commercializzazione del latte alimentare vaccino, definisce le forme di latte in latte fresco con tempo di conservazione di 4 giorni e latte a lunga conservazione;

la legislazione tedesca consente di produrre latte a media conservazione, con un limite temporale di scadenza pari a 7 giorni, creando di fatto una fascia intermedia;

tale tipo di latte viene commercializzato anche nel nostro paese creando una situazione di concorrenza sleale nei confronti dei produttori di latte italiani che si adeguano alla normativa nazionale;

impegna il Governo

ad intervenire in sede comunitaria perché sia varata in tempi rapidi una normativa generale, che valga per tutti i paesi membri, sul trattamento e la commercializzazione del latte alimentare e vaccino, intendendo per latte fresco quello con limite temporale di scadenza pari a 4 giorni. Le norme sul latte a lunga conservazione rimangono inalterate.

**9/5459/9.** Vascon, Copercini, Oreste Rossi, Lembo.

La Camera,

esaminato l'A.C. 5459 recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee — legge comunitaria 1998;

premesso che:

è in vigore la legge 27 gennaio 1968, n. 35, che reca "Norme per il controllo della pubblicità e del commercio dell'olio di oliva e dell'olio di semi";

gli obblighi derivanti da tale legge trovano applicazione solamente per gli oli prodotti in Italia, in quanto in base ai principi della libera circolazione delle merci e del reciproco riconoscimento delle legislazioni non è possibile bloccare la libera circolazione, nel nostro paese, di oli ottenuti con il solo processo di pressione e oli non decolorati provenienti da paesi esteri;

tenuto conto che le disposizioni presenti all'articolo 1 e all'articolo 3 della sopra citata legge comportano forti diminuzioni di competitività per le nostre aziende e penalizzazioni per la produzione agricola;

impegna il Governo

a intervenire in tempi brevi per sopprimere le norme previste all'articolo 1 e all'articolo 3 della sopra citata legge, al fine di permettere alle imprese impegnate nel settore di competere alla pari con le imprese straniere.

**9/5459/10.** Copercini, Bampo, Oreste Rossi, Ballaman, Lembo.

La Camera,

tenuto conto della disponibilità anticipata dal Governo nel corso dell'esame in Commissione del provvedimento, ad alcune modifiche nel settore della politica agricola;

premesso che è in corso di presentazione da parte del Governo al Parlamento la legge comunitaria 1999;

rilevato che appare urgente una revisione della disciplina, dei controlli e della vigilanza sull'uso delle denominazioni di origine protette, attualmente contenuta nell'articolo 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128 — legge comunitaria 1995-1997;

sottolineato che risulta necessario integrare il sistema anche con riferimento alle attestazioni di specificità;

considerato che è urgente definire adeguatamente il ruolo dei consorzi di tutela, che rappresentano uno strumento importante per lo svolgimento dell'attività di vigilanza contro le contraffazioni e gli atti di concorrenza sleale nonché per l'attività di promozione dei prodotti di qualità, che integrano una quota insostituibile della produzione nazionale,

impegna il Governo

a inserire nel prossimo disegno di legge comunitaria le disposizioni già approvate in proposito dalla Camera nell'iniziativa legislativa sulle denominazioni di origine e oggetto di precise proposte emendative all'articolo 53 della legge n. 128 del 1998 presentata nel corso dell'esame in sede referente presso la XIV Commissione, purché non in contrasto con il diritto comunitario.

**9/5459/11.** Ferrari, Sedioli.

*(Testo così modificato nel corso della seduta).*

La Camera,

esaminato l'AC 5459,

ricordato che la direttiva 93/42/CEE concernente i dispositivi medici recepita dall'Italia con il decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, articolo 11, comma 6, prevede l'obbligo, a carico di coloro che immettono in commercio sul territorio nazionale dispositivi su misura, di presentare al Ministero della sanità un elenco di detti dispositivi e che tale elenco deve essere aggiornato ogni sei mesi a partire dalla data della prima notifica;

considerato che la dicitura « aggiornato » aveva sollevato qualche problema interpretativo, giacché secondo le associazioni di categoria l'elenco doveva essere inviato qualora vi fossero state delle variazioni nella tipologia di produzione, mentre secondo il Ministero della sanità tutti i produttori di dispositivi medici su misura, anche se già iscritti e registrati per tutte le tipologie di produzione, dovevano inviare ogni sei mesi una raccomandata in cui si doveva dichiarare che non erano intervenute variazioni tipologiche nella produzione di dispositivi su misura, con un inutile aggravio di adempimenti burocratici;

preso atto che con circolare del 24 luglio 1998, il Ministero della sanità risolveva la questione precisando che « per quanto riguarda gli aggiornamenti (...) è necessario inviare al Ministero della sanità una dichiarazione solo nel caso di variazione. Per variazione si intende, in particolare, qualsiasi modifica sostanziale relativa alle tipologie di dispositivi prodotti e già comunicati al Ministero della sanità »;

valutata la maggiore « forza » di una disposizione legislativa rispetto ad una amministrativa;

impegna il Governo

ad inserire nella legge comunitaria 1999 il contenuto della citata circolare.

**9/5459/13.** Michielon, Barral, Oreste Rossi, Lembo.

La Camera,

premesso che:

l'essenza di bergamotto è una produzione di « nicchia » che viene sottoposta in maniera pesante alla concorrenza di differenti preparazioni prodotte chimicamente, sfruttandone la rinomanza del nome in modo improprio;

bisogna necessariamente porre il consumatore in grado di sapere se l'essenza usata nei prodotti cosmetici sia o meno di origine naturale e che ciò assicurerebbe anche la salvaguardia del prodotto dal punto di vista economico;

occorre anche valorizzare l'unicità del prodotto senza snaturarne le caratteristiche visto che la coltivazione della coltura del bergamotto è un insostituibile fonte di integrazione di reddito in particolari e ben definite aree della regione Calabria, fortemente depresse;

la legge comunitaria 1995-1997, all'articolo 28 del testo definitivo ha recepito un emendamento del Parlamento che prevede il corretto uso nell'indicazione nell'etichettatura dei prodotti cosmetici dell'utilizzo di essenze naturali o sintetiche, e che si tratta di una disposizione che va in favore della tutela dell'essenza del bergamotto certamente sfavorevole per le industrie cosmetiche, soprattutto francesi, che non a caso vi si oppongono ed hanno avviato una assurda procedura di infrazione;

per meglio tutelare e rafforzare il bergamotto e la sua essenza, la XIII Commissione permanente agricoltura, sta esaminando una proposta di legge per il riconoscimento della denominazione di origine dell'agrume in oggetto, e che nel frattempo sarebbe opportuno che il Governo si attivasse affinché non si vanifichino a causa di attacchi esterni le deboli norme di tutela del prodotto attualmente vigenti,

impegna il Governo

a porre in essere le indispensabili iniziative necessarie a difendere il bergamotto e la sua essenza dai costanti attacchi speculativi portati dalle industrie cosmetiche ed altresì a far osservare con severità le norme sull'utilizzo, in etichettatura, dell'origine delle essenze cosmetiche, di cui all'articolo 28 della legge comunitaria 1995-1997, purché non in contrasto con il diritto comunitario.

**9/5459/14.** Aloi, Pecoraro Scanio.

*(Testo così modificato nel corso della seduta).*

La Camera,

premesso che:

con l'approvazione dell'articolo 17, comma 1, del disegno di legge A.C. n. 5459 è stata superata dal nostro ordinamento giuridico l'incompatibilità, dichiarata dalla Corte di giustizia delle Comunità europee con sentenza del 4 dicembre 1997, dell'articolo 5, della legge 903 del 1977 sul divieto di lavoro notturno delle donne, con l'articolo 5 della direttiva del Consiglio 76/207/CEE sulla parità di trattamento tra lavoratori e lavoratrici;

con l'articolo 17, comma 2 del disegno di legge A.C. n. 5459, e fino all'approvazione della legge organica in materia di orario di lavoro, viene conferita dal Governo la delega ad emanare uno o più decreti legislativi in materia di lavoro notturno, la quale dovrà ispirarsi ai principi e criteri direttivi richiamati nella stessa norma;

in tema di disciplina dell'orario di lavoro occorre procedere ad un coordinamento con i progetti di legge attualmente all'esame della Commissione lavoro della Camera e che operando diversamente, infatti, si assisterebbe ad una pericolosa frammentazione di una disciplina, quella dell'orario di lavoro, che invece ha bisogno, per evidenti motivi di uniformità e coerenza, di essere ricondotta ad unità, in un unico provvedimento legislativo;